

RAPPORTO
della Commissione della Legislazione
sul messaggio 27 aprile 1956 di risposta alle mozioni Barchi
del 20 luglio 1953 e Ferretti del 28 dicembre 1953 per la riforma
della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

(dell'8 novembre 1956)

Il Consiglio di Stato, con suo messaggio del 27 aprile 1956, propone di non accogliere le due mozioni degli onorevoli Barchi e confirmatari e Ferretti, presentata, la prima, nella sessione primaverile, la seconda, nella sessione autunnale del 1953, per chiedere la modificazione della legge cantonale del 25 febbraio 1952 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

La mozione dell'on. Barchi e confirmatari chiede che lo Stato assuma gli oneri derivanti dall'assicurazione ai Comuni della campagna e delle valli, salvo una partecipazione assai limitata da parte dei Comuni sul piano della collaborazione e del controllo che essi devono ormai garantire al fine di evitare ogni e qualsiasi abuso e di conferire alla funzione uno svolgimento regolare.

La mozione Ferretti chiede che un quarto del sussidio cantonale sulle indennità versate agli assicurati e al fondo di compensazione sia a carico del Comune di domicilio.

L'obbligo dei Comuni di contribuire al sussidiamento delle Casse di disoccupazione per i sussidi versati dalle medesime ai disoccupati con domicilio nel loro territorio è fissato dall'art. 44 della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 22 giugno 1951, il quale stabilisce pure che il sussidio cantonale — compreso quello dei Comuni — deve essere pari a quello della Confederazione.

Con la legge del 22 febbraio 1952 il contributo ordinario imposto ai Comuni per i sussidi di disoccupazione versati ai disoccupati domiciliati nel loro territorio è stato fissato nella misura del 50 % del sussidio cantonale; con suo rapporto del 18 febbraio 1952 la Commissione della Legislazione propose, con l'assenso del Consiglio di Stato, che, allo scopo di venire in aiuto ai Comuni in difficile situazione finanziaria, la partecipazione dello Stato potesse giungere fino la 75 % dell'importo dovuto dal Comune.

Si deve riconoscere che la misura proposta dalla Commissione della Legislazione e che è contenuta nell'art. 8 della legge citata costituisce un sensibile miglioramento sulla situazione precedente, che fissava il contributo comunale nella misura di un terzo del sussidio cantonale. Essa corrisponde ad un evidente dovere di tenere in maggior considerazione la situazione dei Comuni disagiati, tanto più che proprio in questi ultimi ha domicilio una proporzione considerevolissima degli assicurati contro la disoccupazione che maggiormente fruiscono delle prestazioni assicurative: quelli cioè dell'edilizia. Ne consegue che anche una limitata partecipazione di questi Comuni ai sussidi di disoccupazione, rappresenta sovente un onere assai severo, appunto per la inconsistenza della situazione economica, già aggravata dagli altri contributi che a questi Comuni sono addossati (percentuali per i segretari, per i consorzi, per lavori pubblici, ecc.).

Per queste considerazioni, mentre si associa alle conclusioni del messaggio del Consiglio di Stato per il non accoglimento della mozione dell'on. Ferretti, la quale non fa distinzione fra i Comuni in condizioni disagiate e i Comuni che dell'aiuto cantonale non hanno bisogno, la vostra Commissione ritiene di poter proporre l'accettazione della mozione dell'on. Barchi e confirmatari nel senso

che il terzo capoverso dell'art. 8 della legge cantonale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 febbraio 1952 assuma la dizione seguente :

« In ogni caso l'aiuto cantonale non può essere superiore all'85 % dell'importo dovuto dal Comune ».

La Commissione della Legislazione è convinta, con questa proposta, di soddisfare ad un dovere di solidarietà verso la popolazione dei Comuni della campagna e delle valli la cui esistenza è fatta di sacrifici e di rinunce, senza togliere ai Comuni lo stimolo di contribuire ad evitare abusi da parte degli assicurati.

Ciò comporterà naturalmente l'aumento dell'attuale credito di Fr. 80.000,— iscritto in bilancio.

La Commissione ritiene pure che sia opportuno riesaminare la base di calcolo seguita finora per fissare la misura dell'aiuto cantonale ai Comuni, poichè il solo rapporto fra l'ammontare dell'importo dovuto dal Comune con il bilancio ordinario crea delle situazioni di sfavore per i Comuni i quali per far progredire la vita comunale assumono oneri straordinari che influiscono sul moltiplicatore — e quindi sul contribuente — senza mettersi in condizione di ottenere dal Cantone nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione l'aiuto che la loro reale situazione richiederebbe.

Con la proposta della Commissione della Legislazione non si risolve naturalmente il problema della situazione dei Comuni nel disagio; si contribuisce tuttavia a quell'opera di aiuto che lo Stato si propone nei loro confronti con interventi diversi onde rendere meno dura la vita degli abitanti delle campagne e particolarmente delle valli.

Per la Commissione della Legislazione :

D. Visani, relatore

Barchi — Bianchi — Induni — Lafranchi
— Nessi — Probst — Tosetti